

# **PARLAMENTO EUROPEO**

## **NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI E ALLE VISITE DI STUDIO PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

### **PARTE I: TIROCINI**

#### **Capitolo 1 - Disposizioni generali**

##### **Articolo 1**

##### **I vari tipi di tirocinio presso il Parlamento europeo**

1. Per contribuire all'educazione europea, ed alla formazione professionale dei cittadini nonché alla loro iniziazione al funzionamento dell'istituzione, il Parlamento europeo offre varie possibilità di tirocinio all'interno del proprio Segretariato generale.
2. Tali possibilità sono:
  - a) tirocini retribuiti, disciplinati dal Capitolo 3 del presente documento:
    - ® tirocini Robert Schuman, opzione generale
    - ® tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo
  - b) tirocini non retribuiti, disciplinati dal Capitolo 4 del presente documento.

##### **Articolo 2**

##### **Sfera d'applicazione**

Le presenti norme si applicano a tutti i tirocini, ad eccezione dei tirocini per interpreti di conferenza e dei tirocini per traduttori, che sono disciplinati da norme specifiche.

## **Capitolo 2 - Disposizioni applicabili a tutti i tirocini**

### **Articolo 3**

#### **Competenza amministrativa e finanziaria**

1. L'autorità abilitata a decidere l'ammissione a tutti i tirocini disciplinati dalle presenti norme (in appresso l'autorità competente) è il direttore generale del Personale o il suo delegato.
2. Previa approvazione del bilancio del Parlamento europeo, l'autorità competente decide in merito al numero massimo di tirocini retribuiti e di tirocini non retribuiti da effettuare durante l'esercizio finanziario, nonché alla percentuale di tirocini che possono essere oggetto di proroghe ai sensi delle presenti norme.

### **Articolo 4**

#### **Il comitato consultivo dei tirocini**

1. Il Comitato consultivo dei tirocini (in appresso il comitato) ha il compito di controllare la qualità del contenuto e lo svolgimento dei tirocini nonché l'attuazione di un dispositivo di accoglienza dei tirocinanti. A tale riguardo, esprime le proprie raccomandazioni al Segretario generale. Esso riceve e analizza le relazioni di tirocinio redatte dai tirocinanti nonché le relazioni di valutazione elaborate dai tutori. I risultati di tale analisi sono trasmessi al Segretario generale e al direttore generale del Personale. Esso è consultato su ogni progetto di modifica delle norme.
2. Il comitato è composto da un rappresentante di ciascuna direzione generale ed unità amministrativa autonoma, designato dal Segretario generale tra i funzionari responsabili dei tirocini in ciascuno di tali organismi. Il Segretario generale nomina il presidente del comitato, il segretario e un osservatore del Comitato per l'uguaglianza delle opportunità (COPEC). La durata del mandato dei membri, del presidente, del segretario e dell'osservatore del COPEC è di un anno ed è rinnovabile.

### **Articolo 5**

#### **Condizioni generali di ammissione**

1. I tirocinanti devono:
  - a) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea;
  - b) avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
  - c) avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una discreta conoscenza di un'altra di tali lingue;
  - d) non aver usufruito di un tirocinio retribuito o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive presso un'Istituzione europea o un deputato ovvero un gruppo politico al Parlamento europeo.
2. In deroga al paragrafo precedente, possono usufruire di un tirocinio presso il Parlamento europeo i cittadini di paesi terzi diversi da quelli candidati all'adesione all'Unione europea fino a concorrenza del 5% del numero totale dei tirocini, quale fissato dall'autorità competente a norma dell'articolo 3, se autorizzati dall'autorità competente, previo esame del fascicolo.

## **Articolo 6**

### **Procedura di ammissione**

1. I candidati inviano la propria candidatura, utilizzando l'apposito modulo corredato da tutti i documenti giustificativi richiesti, al Servizio "Agenti contrattuali, tirocini Robert Schuman" della direzione generale del Personale (in appresso servizio competente).
2. Il servizio competente esamina la ricevibilità delle candidature, in base alle condizioni generali di ammissione stabilite all'articolo 5 e alle condizioni specifiche di ammissione ai vari tipi di tirocinio definiti agli articoli 18 e 21. Per ogni periodo di tirocinio, esso trasmette tutti i dati pertinenti riguardanti le singole candidature ricevibili ai direttori generali ed ai responsabili delle unità amministrative autonome del Segretariato generale, tenendo conto dei desideri espressi dal candidato. Detta trasmissione può effettuarsi su base elettronica.
3. I direttori generali e i responsabili delle unità amministrative autonome del Segretariato generale esaminano tali candidature, in base ai meriti dei candidati, alle esigenze specifiche correlate alle previste attività di tali unità ed alle capacità di accoglienza dei loro servizi. Essi precisano, per ciascuna candidatura proposta, il servizio di assegnazione e il recapito del tutore e trasmettono il tema previsto da quest'ultimo per lo svolgimento del tirocinio. Essi comunicano le scelte effettuate, classificate in ordine di priorità, al servizio competente, il quale, a parità di merito, prenderà in considerazione una ripartizione geografica dell'origine dei candidati quanto più equilibrata possibile, nonché l'equilibrio fra uomini e donne. Il Parlamento europeo persegue una politica di pari opportunità varando azioni positive nei confronti delle persone portatrici di handicap contestualmente all'assunzione dei tirocinanti, come stabilito dal Codice riveduto di buona condotta per l'impiego delle persone handicappate, adottato dall'Ufficio di presidenza il 22 giugno 2005.
4. L'autorità competente adotta la lista dei candidati proposti, in funzione del numero totale dei tirocini autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
5. Al termine di ogni procedura di selezione, il servizio competente informa il comitato del numero di candidature pervenute, del numero di candidature ricevibili e del risultato delle selezioni effettuate.
6. L'esito della procedura di selezione non è pubblicato.

## **Articolo 7**

### **Obblighi generali dei tirocinanti**

1. Durante l'intero periodo di tirocinio, i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità di un tutore.
2. I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dal tutore e dalla gerarchia del servizio di assegnazione nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente. Essi devono altresì rispettare le norme interne di funzionamento del Parlamento europeo, in particolare quelle riguardanti la sicurezza.
3. I tirocinanti devono contribuire ai lavori dei servizi ai quali sono assegnati. I diritti d'autore sugli studi effettuati durante il tirocinio appartengono al Parlamento europeo.
4. I tirocinanti non devono avere impegni professionali nei confronti di terzi che siano incompatibili con il loro tirocinio. Essi sono tenuti a dar prova della consueta riservatezza e discrezione sui fatti e informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso del loro soggiorno presso l'istituzione. È fatto loro divieto di comunicare a chicchessia documenti o informazioni che non siano stati resi di pubblico dominio, salvo accordo preliminare dell'istituzione. Detto obbligo permane anche dopo la fine del tirocinio.

## **Articolo 8**

### **Funzioni del tutore**

1. Il tutore elabora il programma del tirocinio e sovrintende ai lavori dei tirocinanti per tutta la durata del tirocinio.
2. In mancanza di disposizioni specifiche adottate dalla direzione generale ospitante e comunicate al servizio competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, il tutore assiste il tirocinante per qualsiasi questione di ordine amministrativo e ne assicura il collegamento amministrativo con il servizio competente.
3. Il tutore informa senza indugio il servizio competente in merito a qualsiasi avvenimento significativo verificatosi durante il tirocinio (segnatamente assenze, malattie, infortuni, interruzione del tirocinio) che egli stesso abbia constatato o di cui sia stato informato dal tirocinante.
4. Il tutore elabora una valutazione del tirocinio, compilando l'apposito modulo, e attesta il periodo effettivamente svolto.

## **Articolo 9**

### **Sospensione del tirocinio**

#### 1. Sospensione temporanea e interruzione

- a) I tirocini possono essere sospesi temporaneamente dall'autorità competente al massimo per un mese o interrotti definitivamente
  - su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore,
  - su richiesta motivata del tutore, vistata dal suo direttore generale e trasmessa all'autorità competente; l'interruzione definitiva del tirocinio può essere chiesta, in particolare, per motivi funzionali tassativi, per prestazioni insufficienti o per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante, oppure
  - per decisione motivata dell'autorità competente, segnatamente per motivi funzionali tassativi o per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante.
- b) Durante una sospensione temporanea del tirocinio, i diritti e gli obblighi rispettivi del Parlamento europeo e del tirocinante sono sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 4. Se essa è decisa su richiesta del tutore, il tirocinante può chiedere all'autorità competente di continuare il tirocinio in un altro servizio o di concluderlo definitivamente alla data d'inizio della sospensione.

#### 2. Assenze non giustificate

In caso di assenza del tirocinante, non giustificata da una decisione di sospensione o d'interruzione del tirocinio da parte dell'autorità competente, ovvero da un congedo di malattia ai sensi dell'articolo 15, previa comunicazione dell'assenza da parte del tutore all'autorità competente, quest'ultima comunica al tirocinante, per iscritto, al suo indirizzo dichiarato, di presentarsi presso il servizio nel quale si svolge il tirocinio entro una settimana dalla ricezione della notifica. Alla scadenza del termine, l'autorità competente decide sull'opportunità di dichiarare concluso il tirocinio e, se del caso, ne fissa la relativa data.

## **Articolo 10**

### **Fine del tirocinio**

1. Il tirocinio termina allo scadere del periodo per il quale è stato accordato o a seguito di una decisione dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo precedente.
2. Al termine del tirocinio, sono elaborate una relazione di tirocinio, da parte del tirocinante, e una valutazione del tirocinio, da parte del tutore, avvalendosi dell'apposito modulo unico, firmato dal tirocinante e dal tutore che lo trasmette al servizio competente.
3. Sulla base della relazione di tirocinio, il servizio competente consegna al tirocinante un certificato di tirocinio, avvalendosi dell'apposito modulo, in cui si specifica la durata del tirocinio, il servizio di assegnazione, il nome del tutore e la natura dei lavori assegnati.

## **Articolo 11**

### **Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio**

I tirocinanti hanno diritto ad un versamento forfettario per contribuire alle spese di viaggio, fra il luogo della loro effettiva residenza ed il luogo di svolgimento del tirocinio, sostenute all'inizio e alla fine dello stesso. Tale diritto risulta acquisito ove la distanza fra ambo i luoghi sia superiore a 50 km. Dopo la decisione di concessione del tirocinio non sarà accolta alcuna richiesta di cambiamento della residenza effettiva.

1. Il versamento relativo al viaggio verso il luogo di svolgimento del tirocinio sarà effettuato all'inizio dello stesso e quello relativo al ritorno verso il luogo di residenza effettiva alla fine del tirocinio.
2. Il versamento forfettario è effettuato sulla base di:  
  
0,1200 EUR<sup>1</sup> al chilometro da 1 a 1000 chilometri compresi;  
0,0800 EUR<sup>1</sup> al chilometro per la tratta a contare da 1001 chilometri;  
0,0000 EUR oltre i 10.000 chilometri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, se, durante il primo mese di tirocinio,
  - il tirocinio è interrotto definitivamente su richiesta del tirocinante (articolo 9, paragrafo 1, lettera a)) e ciò non è giustificato da un motivo tassativo, oppure
  - si constata un'assenza ingiustificata del tirocinante (articolo 9, paragrafo 2), la quale comporti la decisione di porre termine al tirocinio da parte dell'autorità competente,

l'autorità competente può decidere che non sono dovute le spese del viaggio di ritorno.

## **Articolo 12**

### **Spese di missione durante il tirocinio**

1. Nel corso del tirocinio i tirocinanti possono essere inviati in missione nei vari luoghi abituali di lavoro del Parlamento europeo per seguire i lavori parlamentari. In tale ambito, l'autorità competente può autorizzare due missioni, di una durata massima complessiva di due giorni ciascuna.

---

<sup>1</sup> L'indennità chilometrica viene adattata annualmente al 1° gennaio proporzionalmente alla retribuzione.

2. Su richiesta motivata dei direttori generali dei Servizi della Presidenza e dell'Informazione, i tirocinanti assegnati a tali direzioni generali possono essere autorizzati dall'autorità competente a usufruire di un numero maggiore di missioni e di missioni più lunghe per seguire le tornate del Parlamento europeo.
  3. a) I tirocinanti inviati in missione per una durata di due giorni percepiscono importo forfettario di:
    - 380 EUR<sup>1</sup> per una missione da Bruxelles a Strasburgo;
    - 320 EUR<sup>1</sup> per una missione da Lussemburgo a Strasburgo;
    - 320 EUR<sup>1</sup> per una missione da Lussemburgo a Bruxelles.
  - b) I tirocinanti inviati in missione a Strasburgo per una durata più lunga, ai sensi del 2° comma del presente articolo, percepiscono 130,94 EUR<sup>1</sup> per giorno supplementare (diaria ed importo forfettario per notte) per i giorni eccedenti i due primi giorni.
  - c) I tirocinanti assegnati agli Uffici d'informazione degli Stati membri o dei paesi candidati (diversi da Lussemburgo, Bruxelles o Strasburgo) percepiscono una diaria di 154,31 EUR<sup>1</sup> per le missioni a Bruxelles e di 130,94 EUR<sup>1</sup> per le missioni a Strasburgo ivi compreso il rimborso delle spese di trasporto dietro esibizione degli originali dei documenti giustificativi. Una missione effettuata in aereo è rimborsata unicamente in classe economica dietro esibizione del biglietto e delle carta d'imbarco o prova equivalente.
- 4 I tutori compilano i formulari di richiesta di missione, li fanno vistare dal loro direttore generale o suo delegato e li trasmettono per l'autorizzazione al Servizio dei tirocini Robert Schuman almeno una settimana prima della data della missione. Dopo la missione, i tutori o le persone all'uopo delegate della direzione generale, firmano la dichiarazione di missione avvenuta, che va inoltrata allo stesso servizio.

### **Articolo 13**

#### **Assicurazione malattia-infortunio**

1. I tirocinanti devono essere coperti contro i rischi di malattia e di infortunio. Il Parlamento europeo contrae un'assicurazione a loro favore, assumendosi la totalità dei premi dei tirocinanti non retribuiti e i due terzi di quelli dei tirocinanti retribuiti.
2. Su richiesta dei tirocinanti, il Parlamento può inoltre assicurare il coniuge e i figli. In tal caso, i premi sono a carico dei tirocinanti.

### **Articolo 14**

#### **Congedi**

I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Le relative domande vanno presentate al tutore che le visa e le trasmette al servizio competente. I giorni di congedo non presi non saranno rimborsati.

---

<sup>1</sup> Tali importi sono adattati annualmente al 1° gennaio, senza effetto retroattivo, in funzione dell'adattamento delle spese di missione dei funzionari del Parlamento europeo.

## **Articolo 15**

### **Congedi di malattia**

In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente il tutore e, qualora l'assenza sia superiore a tre giorni civili, a far pervenire un certificato medico al Gabinetto medico che ne informa il servizio competente.

## **Capitolo 3: Disposizioni concernenti i tirocini retribuiti**

### **Articolo 16**

#### **Oggetto dei tirocini retribuiti**

I tirocini retribuiti sono riservati ai titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti. Essi hanno l'obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea ed in particolare del Parlamento europeo.

### **Articolo 17**

#### **I vari tirocini retribuiti**

I diversi tirocini retribuiti sono:

- i tirocini Robert Schuman, opzione generale
- i tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo.

### **Articolo 18**

#### **Le condizioni specifiche di ammissione ai tirocini retribuiti**

1. Ogni candidato ad un tirocinio retribuito deve:
  - a) aver completato, prima del termine ultimo d'inoltro delle domande, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma;
  - b) presentare un attestato di un professore universitario o di un professionista in grado di pronunciarsi in modo obiettivo sulle attitudini del candidato.
2. I candidati ai tirocini Robert Schuman, opzione generale, devono altresì provare di aver elaborato, contestualmente a un diploma universitario o per una pubblicazione scientifica, un lavoro scritto di una certa consistenza.

Uno di questi tirocini denominato "borsa Chris Piening"<sup>1</sup> potrà essere assegnato ad un candidato il cui lavoro si occupi in modo particolare delle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

3. I candidati ai tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo, devono inoltre avere una competenza professionale motivata o da pubblicazioni, o dall'iscrizione all'ordine dei giornalisti di uno Stato membro dell'Unione europea, o dall'acquisizione di una formazione

---

<sup>1</sup> Funzionario del Parlamento, deceduto nel 2001, che ha organizzato i primi incontri fra il Parlamento europeo e il Congresso americano.

giornalistica riconosciuta negli Stati membri dell'Unione europea o negli Stati candidati all'adesione all'Unione europea.

### **Articolo 19** **Durata dei tirocini retribuiti**

1. La durata dei tirocini retribuiti è di cinque mesi. La durata effettiva e le date limite per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella seguente tabella:

<b>INIZIO DEL TIROCINIO</b>	<b>DURATA</b>	<b>DATA LIMITE DI RICEZIONE DELL'ATTO DI CANDIDATURA</b>
1° marzo	5 mesi	15 ottobre
1° ottobre	5 mesi	15 maggio

2. I tirocini retribuiti non possono essere oggetto di proroga.

### **Articolo 20** **Trattamento economico**

1. La base di calcolo delle borse di studio è lo stipendio mensile di base di un funzionario di grado AD5<sup>1</sup>, scatto 4 cui è applicato il coefficiente correttore per il paese in cui il tirocinio ha luogo. Tale importo viene aggiornato annualmente al 1° gennaio.
2. Il valore mensile della borsa di studio è fissato al 25% di tale importo. Essa è pagabile in euro il 15 di ogni mese.
3. Il tirocinante borsista coniugato e/o avente uno o più figli a carico ha diritto ad assegni familiari, il cui livello è fissato al 5% dell'importo di cui al paragrafo 1.
4. Se durante il suo tirocinio il tirocinante borsista percepisce un reddito esterno (stipendio), tale reddito è detratto dall'importo al quale egli ha diritto ai sensi dei paragrafi 2 e 3.
5. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sulla borsa mensile del primo mese che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile della borsa.
6. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. La borsa non è soggetta all'imposta comunitaria.
7. Se si mette fine definitivamente al tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento della borsa si effettua in proporzione al numero dei giorni prestati.
8. Dietro esibizione dei pertinenti documenti giustificativi, il tirocinante handicappato può percepire un importo supplementare fino al 50% della sua borsa. Ove necessario, l'Ufficio dei tirocini può consultare il servizio medico.

---

<sup>1</sup> A\*5 fino al 30 aprile 2006.

## Capitolo 4: Disposizioni concernenti i tirocini non retribuiti

### Articolo 21

#### Oggetto e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini non retribuiti

1. Il Parlamento europeo offre ai giovani, titolari della maturità, prima del termine ultimo d'inoltro delle domande, o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di svolgere tirocini pratici non retribuiti che sono riservati in via prioritaria ai giovani che devono compiere un tirocinio nell'ambito del loro corso di formazione.
2. Se un tirocinio è previsto nell'ambito
  - del piano di studi di un'università o di un istituto di livello equivalente,
  - della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro (segnatamente istituti o organismi pubblici),
  - di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione,

il Parlamento europeo può accogliere giovani cittadini che adempiono alle condizioni generali di ammissione previa motivazione di tali organismi o degli enti che accordano l'accesso all'esercizio di una professione. In tale prospettiva, possono essere firmati protocolli di cooperazione, nel rispetto integrale delle presenti norme.

### Articolo 22

#### Durata dei tirocini non retribuiti

1. La durata dei tirocini non retribuiti va da uno a quattro mesi, con possibilità di deroga, in ordine alla data d'inizio ed alla durata del tirocinio, concessa dall'autorità competente se i tirocini sono effettuati in applicazione di protocolli stabiliti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. Le date d'inizio e i termini ultimi per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella seguente tabella:

INIZIO DEL TIROCINIO	DURATA	DATA LIMITE DI RICEZIONE DELL'ATTO DI CANDIDATURA
1° gennaio	massimo 4 mesi	1° ottobre
1° maggio	massimo 4 mesi	1° febbraio
1° settembre	massimo 4 mesi	1° giugno

2. I tirocini possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di due mesi, con decisione dell'autorità competente, su domanda motivata del tutore, vistata dal suo direttore generale e trasmessa all'autorità competente almeno due settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio è prorogato senza soluzione di continuità; la proroga si effettua nello stesso luogo e servizio di assegnazione, sotto la direzione dello stesso tutore.

## **PARTE II : VISITE DI STUDIO**

### **Articolo 23**

1. Le visite di studio si prefiggono di consentire ai cittadini di approfondire lo studio di determinati argomenti relativi all'integrazione europea, attraverso la consultazione di documenti nelle biblioteche o negli archivi del Parlamento europeo ovvero contattando deputati al Parlamento europeo o funzionari specializzati.
2. La durata massima delle visite di studio è di un mese.
3. Coloro i quali desiderino effettuare una visita di studio devono presentare la relativa domanda all'autorità competente presso la direzione generale del Personale. Il servizio competente verifica le possibilità di accoglienza presso i pertinenti servizi o organi del Parlamento europeo e informa gli interessati del seguito dato alla loro domanda.
4. Il Parlamento europeo non partecipa alle eventuali spese dei visitatori, di qualunque natura esse siano.

## **PARTE III : DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 Controversie**

Le controversie risultanti dall'applicazione delle presenti norme sono di competenza del direttore generale del Personale, salvo quando tale autorità è chiamata in causa, nel qual caso sono di competenza del Segretario generale.

### **Articolo 25**

L'ammissione a un tirocinio non conferisce in alcun caso al candidato la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà assolutamente diritto ad una successiva assunzione.

### **Articolo 26 Entrata in vigore**

1. Le presenti norme interne, che annullano e sostituiscono le precedenti disposizioni, entrano in vigore il 15 febbraio 2006.
2. Le direzioni generali in quanto destinatarie delle presenti norme prendono le disposizioni necessarie per assicurarne l'applicazione più adeguata e le comunicano al servizio competente.
3. I tirocini in corso a tale data continueranno ad essere disciplinati dalle norme interne relative ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato generale del Parlamento europeo del 18 maggio 2004.

Fatto a Lussemburgo, li 1° febbraio 2006

(f.to)  
Julian PRIESTLEY  
Segretario generale